



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 247 / 2018

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. E CONTESTUALE RINNOVO CON MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SUL PROGETTO DI AMPLIAMENTO MEDIANTE COSTRUZIONE DI UN NUOVO FORNO 1 BIS CON CAPACITÀ PRODUTTIVA MASSIMA PARI A 350 T/G E CONNESSI IMPIANTI ACCESSORI PRESENTATO DALLA DITTA ZIGNAGO VETRO S.P.A. IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO.**

Il dirigente

### VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

- vi. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

**Premesso:**

- vii. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- viii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed i collaboratori all'istruttoria Guido Frasson e Matilde Brandolisio non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- ix. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.

**VISTI, con riferimento al procedimento ambientale:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti, ed in particolare le modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi;
- ii. il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”
- iii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- iv. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale e il titolo terzo bis della parte II del medesimo decreto che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- v. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- vi. l'allegato B alla suddetta L.R. 4/2016 con il quale si effettua la ripartizione delle competenze tra Regione del veneto e Province in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- vii. l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il quale prevede che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, [...], necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ivi compresa dunque l'autorizzazione Integrata Ambientale;
- viii. l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 che prevede che la VIA comprenda la Valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 357/1997 ess.mm.ii.;

- ix. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1998 del 22 luglio 2008 che detta disposizioni in merito all'integrazione delle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), prevedendo un'istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento ed estendendo tale procedura anche alle province per i progetti ad esse delegati dalla L.R. n. 4/2016, allegato B;
- x. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13 marzo 2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico per la V.I.A. ai sensi dell'art. 7, comma 9 della L.R. 4/2016;
- xi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- xii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";

#### **VISTI, con riferimento all'AIA:**

- i. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- ii. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. l'art. 3 lett. d) delle Linee di indirizzo ministeriali sulle "modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" con il quale "sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'11.04.2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)";
- v. il verbale n. 700099 del 04.10.2006 della seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 2 ottobre 2006 da cui si rileva che in attuazione del PRTRA, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO<sub>2</sub>, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

#### **VISTI, con riferimento al procedimento edilizio:**

- i. gli strumenti urbanistici del Comune di Fossalta di Portogruaro, vigenti ed adottati;
- ii. le leggi nazionali e regionali vigenti in materia edilizio urbanistica;
- iii. il DPR 380/2001 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- iv. la L.R.11/2004;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 62889 del 17.07.2017 per il tramite del SUAP con la quale la società Zignago Vetro S.p.A. con sede Legale in Via Ita Marzotto, 8 – Fossalta di Portogruaro (VE) ha richiesto l'attivazione della procedura di Valutazione d'impatto ambientale e il contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, anche ai fini del riesame con valenza di rinnovo, e dell'autorizzazione edilizia ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per la modifica sostanziale e l'ampliamento dell'impianto esistente mediante costruzione di un nuovo forno 1 Bis con capacità produttiva massima pari a 350 t/g e connessi impianti accessori. L'impianto si colloca in Fossalta di Portogruaro – Località Villanova di Santa Margherita (VE), via Ita Marzotto n. 8.

**CONSIDERATO** che contestualmente la Zignago Vetro S.p.A. ha presentato istanza allo sportello unico del comune di Fossalta di Portogruaro per l'avvio di procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010, valevole sul profilo ambientale per l'ottenimento del provvedimento unico di valutazione d'Impatto ambientale e contestuale rilascio di autorizzazione integrata ambientale e sul profilo urbanistico - edilizio per l'ottenimento del permesso a costruire in variante ad alcune NTA (Norme Tecniche d'Attuazione) dei PUA (Piani Urbanistici Attuativi) esistenti. Ai fini della variante urbanistica sarà necessaria delibera del consiglio comunale.

Nello specifico in materia urbanistica le autorizzazioni da ottenere sono:

- (a) Variante puntuale al Piano degli Interventi, adottata con Verbale della Conferenza dei Servizi in data 19.12.2017, di ripermimetrazione dei Piani Urbanistici Attuativi in un unico progetto unitario, soggetto a scheda progettuale di Piano, in quanto progetto in contrasto con alcune NTA di dei PUA esistenti, sostanzialmente coerente con gli obiettivi pianificatori generali del PAT ;
- (b) Autorizzazione alla costruzione del complesso "Forno Ibis" di competenza del Comune di Fossalta di Portogruaro.

**CONSIDERATO** inoltre che l'autorità procedente è definita nella Città metropolitana di Venezia, in virtù della lettura integrata delle disposizioni normative del D.P.R. 160/2010, del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs 104/2017), della L. 241/1990 (come modificata dal D.lgs. 127/2016), della L.R. 4/2011.

**VISTO** che:

- i. con prot. n. 50247 del 03.06.2013 è stata rilasciata dal Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, art. 2 comma 1 lett. d) per l'impianto esistente sito in Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Via Ita Marzotto 8 al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:  

Categoria Industria dei prodotti minerali – Attività 3.3 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
- i. ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett. a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione deve essere disposto il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione;
- ii. con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 28.02.2012 sono state pubblicate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di vetro;
- iii. con nota del 21.01.2016, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 4726 del 22.01.2016, la ditta ha richiesto una proroga all'adeguamento ai limiti prescritti dalle BAT delle emissioni di ossidi di azoto del camino n. 63, a cui afferiscono i due forni di fusione del vetro. Il forno n. 2, infatti, era stato ricostruito nel 2013 adeguandolo alle tecnologie primarie di riduzione degli ossidi di azoto previste dalle stesse BAT, mentre il forno n. 1 era stato costruito nel 2008 ed il suo rifacimento completo era previsto per il 2018;
- iv. con nota dell'1.03.2016, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 17843 dell'1.03.2016, la ditta ha inviato la relazione tecnico economica inerente i costi aggiuntivi connessi con l'adozione delle BAT primarie nel forno n. 1 in anticipo rispetto ai dieci anni previsti per l'ammortamento tecnico;
- v. con nota prot. n. 59183 dell'1.07.2016 è stato avviato il procedimento per la revisione dell'AIA n. 50247/13. La domanda di riesame doveva essere presentata a questa Amministrazione entro e non oltre il 30.06.2017;

**CONSTATATO** che:

- i. l'attività in parola è riconducibile al p.to 3 lettera o), Allegato IV, Parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e pertanto sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della città metropolitana di Venezia ai sensi della L.R. n. 4 del 18.02.2016;
- ii. la tipologia progettuale rientra nell'allegato VIII punto 3.3 parte II del D.lgs 152/06 e che pertanto la città metropolitana è delegata all'espletamento della procedura di AIA ai sensi della L.R. 26 del 16 agosto 2007;
- iii. la società Zignago Vetro S.p.A. ha richiesto in maniera volontaria l'attivazione della procedura di VIA e il contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) aggiornata con la modifica richiesta a norma degli artt. 23 e 27 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- iv. è comunque possibile l'espletamento della procedura di V.I.A. diretta ed il contestuale rilascio dell'A.I.A. qualora richiesto dal proponente in modo volontario;

**DATO ATTO** che in merito al procedimento di VIA e AIA:

- i. la ditta ha provveduto alla fase di partecipazione, pubblicando gli avvisi di avvenuto deposito sui quotidiani a tiratura regionale (ultimo avviso pubblicato sul Gazzettino in data 05.08.2017) ed effettuando la presentazione al pubblico in data 06.09.2017 presso la sala parrocchiale di Villanova di Fossalta di Portogruaro. Il 05.08.2017 tutta la documentazione è stata oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia all'indirizzo:

[www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via\\_in\\_corso.html](http://www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via_in_corso.html);

- ii. pur nella vigenza delle disposizioni di cui al D.lgs 104 del 16/07/2017 l'inizio del procedimento in parola è fissato a partire dalla predetta data di pubblicazione sul quotidiano il Gazzettino (05/08/2017); tale aspetto specifico è stato comunque oggetto di discussione nell'ambito di una riunione tecnica in Regione Veneto per le prime indicazioni relative l'applicazione della nuova normativa in materia di VIA;
- iii. copia della documentazione progettuale, di A.I.A., inerente gli aspetti urbanistici e di permesso a costruire, dello studio d'impatto ambientale è stata altresì depositata presso lo sportello unico del Comune di Fossalta di Portogruaro;
- iv. in data 02.08.2017 il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati introdotti al comitato V.I.A.;
- v. in data 11 settembre 2017 è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e convocata in forma istruttoria il 26 settembre 2017. In tale ambito viene dichiarata la procedibilità dell'istruttoria previa integrazione documentale per quanto attiene al permesso di costruire. Nei successivi 10 giorni la Ditta ha provveduto. data 03.10.2017 con prot. 83477, su richiesta del Comune di Fossalta di Portogruaro, è stata informata del procedimento in corso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Ve e le Prov Tv Bl Pd;
- vi. in data 16.10.2017 è stato effettuato dal gruppo di lavoro del Comitato V.I.A. e dai rappresentanti degli Enti componenti la Conferenza dei servizi una visita conoscitiva dell'impianto e dei luoghi dove verrà realizzato il nuovo forno ed i capannoni ad esso funzionali;
- vii. con nota protocollo n. 93004 del 03.11.2017 sono state richieste integrazioni alla documentazione di S.I.A., A.I.A., edilizia, a cui la ditta ha dato risposta per il tramite del SUAP con nota acquisita agli atti con prot. n. 101956 del 01.12.2017 e seguenti prott. n. 102847 e 102844 del 05.12.2017;
- viii. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente l'autodichiarazione di non incidenza ambientale, relativa all'intervento in parola di cui all'allegato E della DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017;
- ix. il Comitato tecnico VIA nella seduta del 11.12.2017 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale, acquisito agli atti con protocollo n. 107164 del 18.12.2017;

- x. in data 19.12.2017 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, di cui all'art.27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e artt. 8 e 9 del D.lgs 160/2010, di cui al verbale protocollo n. 108360 del 21.12.2017 che ha approvato il rilascio del provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale;
- xi. la determinazione della conferenza dei servizi di cui sopra costituisce adozione della variante urbanistica richiesta, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 160/2010;

**CONSIDERATO** che:

- i. la variante urbanistica di cui sopra è approvata dal Consiglio comunale di Fossalta di Portogruaro con propria delibera;
- ii. con nota prot. n. 10318 del 21/12/2017, è stato trasmesso al Consiglio comunale di Fossalta di Portogruaro per il tramite del SUAP il verbale della Conferenza dei Servizi del 19.12.2017.
- iii. Pertanto l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'approvazione della variante al Piano degli Interventi da parte del Consiglio Comunale.

**VISTA** la nota prot. 7167/2018 del Comune di Fossalta di Portogruaro con cui comunica di aver accertato che è stato soddisfatto l'obbligo al pagamento del contributo di costruzione previsto dall'art.16, dovuto per i soli oneri per l'impatto ambientale, di smaltimento e depurazione, di cui all'Allegato F, Tabella 6, della Delibera di Giunta Comunale n.48 del 29.3.2007, quantificato in € 24.019,42.

**ACQUISITI** agli atti i pareri formulati dai seguenti enti:

Azienda U.L.S.S. 4: parere favorevole acquisito agli atti con protocollo n. 107501 del 19.12.2017 in merito agli aspetti igienico sanitari;

ARPAV: parere favorevole in merito al piano di monitoraggio e controllo rilasciato nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria del 19.12.2017 ed acquisito agli atti nel verbale protocollo n. 108360 del 21.12.2017;

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale: parere favorevole con prescrizioni protocollo n. 11910/0.2 del 20.12.2017 e acquisito agli atti con protocollo n.107882 del 20.12.2017;

Comune di Fossalta di Portogruaro: parere rilasciato nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria del 19.12.2017 ed acquisito agli atti nel verbale protocollo n. 108360 del 21.12.2017;

**RITENUTO** di fare proprio:

- i. il parere espresso dal Comitato VIA prot. n. 107164 del 18.12.2017, contenente le motivazioni istruttorie a supporto del Giudizio di compatibilità ambientale;
- ii. le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 19.12.2017 di cui all'art.27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e artt. 8 e 9 del D.lgs 160/2010, acquisito agli atti con protocollo n. 108360 del 21.12.2017 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

**EVIDENZIATO** che con n° di serie 1150622077405 del 25.11.2016 e numero di serie 1150622077393 del 25.11.2016 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo pari a 16,00 Euro per l'istanza e per il presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n° 642/1972, come modificato con la legge n° 147/2013.

**DETERMINA**

**1 (VIA)**

Di esprimere **giudizio di compatibilità ambientale favorevole ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, al progetto presentato dalla ditta Zignago Vetro S.p.A. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA prot. n. 62889 del 17.07.2017 relativo all'ampliamento vetreria Zignago Vetro mediante costruzione di un nuovo forno 1 bis di capacità produttiva massima pari a 350 t/g e connessi impianti accessori, in comune di Fossalta di Piave in Via Ita Marzotto 8 per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 107164 del 18.12.2017 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.1 - Tutti gli impegni assunti dalla ditta Zignago Vetro S.p.A. con il progetto in argomento e con le integrazioni presentate sono da ritenersi vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta.

1.2 - Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia del presente provvedimento sia svolta in accordo con ARPAV un'indagine d'impatto acustico con posizioni di misura non schermate da edifici e a tutela della classe II e redatto un eventuale piano di mitigazione acustica da sottoporre ad approvazione del Comitato VIA. Il modello di calcolo previsionale deve essere sottoposto a preventiva calibrazione.

1.3 - A lavori ultimati ed entro 60 giorni dalla messa in esercizio del nuovo Forno 1 bis dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità, per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica, da effettuarsi in corrispondenza degli stessi punti individuati per la valutazione previsionale acustica, con particolare riferimento ai recettori posti in classe II e classe III. In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuate ulteriori misure di mitigazione, da inviare a Comitato VIA e ARPAV, e ripetere successivamente la campagna di verifica.

1.4 - Per quanto riguarda la fase di cantiere dovranno essere predisposte le misure volte al contenimento della polverosità e delle emissioni in fase di scavo, movimentazione e accumulo delle terre. In particolare, in caso di lavoro nelle ore notturne, dovranno essere adottate tutte le misure tecnico-organizzative e gestionali volte alla minimizzazione del disturbo all'esterno.

1.5 - Sin dalla fase di allestimento del cantiere, si dovrà avviare e concludere nel minor tempo possibile la verifica della corretta determinazione della direzione di deflusso della falda, in base alla quale si dovrà individuare la corretta ubicazione dei piezometri a monte e valle in senso idrogeologico dello stabilimento, secondo un piano che verrà preliminarmente trasmesso al Comitato VIA e ad ARPAV.

1.6 - Particolare attenzione andrà posta nell'esecuzione degli scavi in area forno 1bis in quanto, in posizione mediana del corpo dell'area Cold-end, si assiste alla transizione tra depositi di meandro ghiaiosi molto permeabili e depositi sabbiosi più stratificati e meno permeabili; devono essere effettuate le prove di emungimento per valutare l'efficacia dei sistemi di drenaggio in progetto, e il monitoraggio in continuo delle strutture esistenti al fine di evitare l'insorgere di abbassamenti indesiderati del piano campagna.

1.7 - I terreni qualificati rifiuti, con volumetria stimata pari a 500 mc in sezione di scavo, (quindi 600-650 mc effettivi) dovranno essere depositati in un'apposita area di stoccaggio, opportunamente individuata e realizzata adottando le misure tecnico-gestionali, finalizzate alla salvaguardia delle matrici ambientali potenzialmente interessate, quali: impermeabilizzazione dell'area, raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, separazione da eventuali accumuli delle terre classificate sottoprodotti, idonea cartellonistica per la individuazione della tipologia, quantità e provenienza del rifiuto. Prima del conferimento presso impianto autorizzato le terre dovranno essere campionate e analizzate secondo le modalità previste dall'allegato 3 del DMA del 24 giugno 2015.

1.8 - Dovranno essere attuati tutte le misure e interventi volti al miglioramento dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di sicurezza del personale, riportate nella nota datata 7 novembre 2017 e trasmessa dall'Azienda proponente a integrazione della documentazione iniziale, allegata al parere di compatibilità ambientale.

1.9 - Ancorché lo studio del traffico affermi che "Si può pertanto concludere che l'aumento dei flussi veicolari indotti dalla realizzazione del Progetto non risulta pregiudicare la funzionalità e la capacità dei nodi esistenti nella loro configurazione attuale, anche lungo il tratto più critico" è prescritto che l'azienda effettui a conferma un monitoraggio del traffico sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, con l'individuazione, qualora necessarie, di opere di mitigazione o integrative da sottoporre a valutazione del Comitato VIA. Gli esiti dei monitoraggi siano inviati alla Città metropolitana con relazione descrittiva entro 15 giorni dallo svolgimento.

1.10 - Prima della messa in esercizio e dopo la messa a regime del nuovo forno 1-bis siano eseguite due campagne di monitoraggio della qualità dell'aria presso la frazione di Villanova a supporto dei risultati delle simulazioni

modellistiche, al fine di confermare il rispetto degli Standard di Qualità dell'Aria. Il monitoraggio dovrà riguardare gli inquinanti biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, Ni, Cd. Le modalità e la durata della campagna di monitoraggio dovranno essere concordati con ARPAV.

1.11 – A seguito delle predette campagne di misura della qualità dell'aria e delle risultanze delle stesse sia proposto un piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera che individui posizioni di misura, parametri, periodo e frequenza da concordare con ARPAV ed inviare al Comitato VIA.

1.12 - Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Città metropolitana di Venezia, sia fornita per la sua approvazione da parte della Città Metropolitana documentazione inerente le proposte di adempimento alle prescrizioni sopra delineate e seguendo le specifiche indicazioni poste nel punto 6 del presente provvedimento. In essa dovrà in particolare essere incluso cronoprogramma indicante le tempistiche di adempimento delle prescrizioni di cui ai punti 1.2, 1.9, 1.10 e 1.11. Tale documentazione supporterà le verifiche di cui all'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

1.13 – Dovranno essere: preventivamente inviata alla Città metropolitana di Venezia dichiarazione di inizio lavori; dichiarazione di fine dei lavori entro i 7 giorni successivi; dichiarazione di messa a regime del nuovo forno 1-bis entro i 7 giorni successivi.

## 2

Fatto salvo quanto stabilito al punto 5 lett. j) e k), il progetto di cui al punto 1 deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

## 3 (Valutazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A.)

Di **non assoggettare a valutazione d'incidenza ambientale appropriata** il progetto in parola relativo all'ampliamento vetreria Zignago Vetro mediante costruzione di un nuovo forno 1 Bis e connessi impianti accessori., acquisito agli atti con protocollo n. 62889 del 17.07.2017.

## 4 (AIA)

**Di rilasciare**, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-sexies, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** alla ditta ZIGNAGO VETRO S.p.A., con sede legale in Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Via Ita Marzotto 8, C.F. 00717800247, per il riesame con valenza di rinnovo nonché per la modifica sostanziale, rispettivamente ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) e 29-nonies comma 2 del medesimo D.Lgs., dell'impianto sito al medesimo indirizzo, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria Industria dei prodotti minerali – Attività 3.3 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

### 4.1

La presente autorizzazione modifica e sostituisce ad ogni effetto la citata Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. 50247 del 03.06.2013.

### 4.2

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **10 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/06. Entro il predetto termine il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria.

### 4.3

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

**a) prescrizioni generali**

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

<b>Prodotto</b>	<b>Capacità produttiva (t/anno)</b>	<b>Capacità produttiva (t/giorno)</b>
Contenitori in vetro	290.000	800

- 2) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 3) in caso di eventuali malfunzionamenti ai sistemi di contenimento delle emissioni o eventi incidentali il gestore dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, il Comune di Fossalta di Portogruaro, lo SPSAL dell'A.U.L.S.S. n. 4 e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata, nel caso in cui la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente;
- 4) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di scarico delle acque produttive, di prima pioggia e di raffreddamento alla società La Vecchia s.c.ar.l., sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche, sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 3, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 77, 97, 102, 103, 110, 111, sui sistemi di abbattimento dei silos n. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 112, 113, 114 e 115 e sui sistemi di abbattimento del carico delle tramogge di alimentazione del forno 1bis denominati n. 98 e 99;
- 5) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Fossalta di Portogruaro, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 4, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 6) l'impianto dovrà essere dotato, entro un anno dal ricevimento della presente autorizzazione, di un programma di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) comunitari e dalle conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della direttiva 2010/75/UE relativamente al settore di competenza;
- 7) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 8) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti

dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato nella Conferenza dei Servizi del 19.12.2017 come modificato ed acquisito agli atti con prot. n. 6094 del 26.01.2018;

#### **b) emissioni in atmosfera**

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 23, 27, 35, 43, 44, 46, 47, 52, 57, 60, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 116, M1, M2 ed M3. Sono autorizzate inoltre le emissioni diffuse provenienti dai silo n. 24, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 65 e 66 e quelle provenienti dall'impianto di ispessimento fanghi del sistema di trattamento per il riciclo delle acque di raffreddamento del vetro fuso in uscita dai forni fusori;
- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4.3 lett. a).4 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4) la messa a regime del forno 1 dovrà essere completata entro l'1.09.2018. **Entro i 45 giorni** successivi alla messa a regime dovrà pervenire a questa Amministrazione e al Comune di Fossalta di Portogruaro, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni del camino n. 63 relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 5) l'impianto di ispessimento fanghi del sistema di trattamento per il riciclo delle acque di raffreddamento del vetro fuso in uscita dai forni fusori deve essere chiuso, e i relativi effluenti devono essere convogliati e trattati con opportuni prodotti deodorizzanti;
- 6) lo stoccaggio e la movimentazione dei fanghi devono avvenire in ambienti confinati;
- 7) per gli impianti termici afferenti ai camini n. 71 e 72 devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 8) per gli impianti termici afferenti ai camini n. 71 e 72 deve essere rispettato quanto previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. In particolare:
  - a) il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo

accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati. Al fine dell'ottemperanza alla presente prescrizione, risulta valido il patentino previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- b) l'impianto deve essere munito di un «libretto di centrale» secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del DPR 26 agosto 1993 n. 412, integrato da un atto in cui si dichiara che l'impianto è idoneo al rispetto dei valori limite riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a. Il libretto di centrale va tenuto presso lo stabilimento dove è installato l'impianto.
- 9) con un anticipo di almeno **15 giorni** dovrà pervenire a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. 73, 74, 77, 78, 79, 80, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 116, M1, M2 ed M3. Dovrà inoltre essere comunicato preventivamente l'avvio dell'impianto di ispessimento fanghi del sistema di trattamento per il riciclo delle acque di raffreddamento del vetro fuso in uscita dai forni fusori.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in **90 giorni** dalla data comunicata per la messa in esercizio ad esclusione del nuovo forno fusorio 1bis per cui il termine per la messa a regime è fissato in 150 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Entro i **45 giorni successivi** alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione e al Comune di Fossalta di Portogruaro, tramite il SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 10) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati;
- 11) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento;
- 12) nelle fasi di movimentazione delle materie prime dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- 13) le aree pavimentate scoperte su cui vengono stoccate le materie prime dovranno essere periodicamente bagnate al fine di ridurre la dispersione di polveri;
- 14) deve essere installato un impianto mobile per la bagnatura dei cumuli siti all'aperto;
- 15) **entro 90 giorni** dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia del presente provvedimento dovrà essere presentato, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia un piano di monitoraggio delle deposizioni di polveri in ambiente esterno nelle aree dello stabilimento in cui avviene lo scarico delle materie prime insilate e lo scarico/prelievo della sabbia e del rottame di vetro;
- 16) **entro 90 giorni** dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia del presente provvedimento dovrà essere presentato, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia un progetto per la progressiva modernizzazione dei filtri a maniche presenti nello stabilimento mediante l'installazione di misuratori differenziali di pressione automatici;

- 17) **entro 90 giorni** dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia del presente provvedimento dovrà essere effettuata una pulizia ed una manutenzione straordinaria dei reparti ricevitore materie prime, pesatura e miscelazione della parte di stabilimento esistente verificando, in particolare, l'efficienza, l'integrità e la tenuta di tutti i sistemi di trasporto e aspirazione;
- 18) **entro 90 giorni** dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia del presente provvedimento dovrà essere installato un idoneo sistema di confinamento del nastro trasportatore che porta la miscela vetrificabile dalle bilance agli omogeneizzatori che alimentano i forni n. 1 e 2;
- 19) **entro 90 giorni** dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia del presente provvedimento dovrà essere presentata, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione illustrativa delle condizioni tecnico operative dei forni fusori che garantiscano l'emissione minima possibile compatibilmente con le esigenze produttive;
- 20) le operazioni di manutenzione ordinaria degli elettrofiltri, con attivazione dei camini di emergenza n° 1 e 2 in sostituzione del camino n. 63 e del camino n. 78 in sostituzione del camino n. 77, dovranno essere effettuate esclusivamente conducendo i relativi forni afferenti nelle condizioni produttive di minima emissione, come definite nella relazione di cui al p.to 15);
- 21) in condizioni di emergenza derivanti da un improvviso malfunzionamento degli impianti di abbattimento a servizio dei forni fusori, ed in caso di manutenzioni straordinarie dei relativi elettrofiltri potranno essere attivati i camini n. 1 e 2 in sostituzione del camino n. 63 ed il camino n. 78 in sostituzione del camino n. 77. In tali condizioni la ditta potrà proseguire la produzione come programmato per non più di quattro giorni. Allo scadere del quarto giorno l'impianto dovrà essere condotto in condizioni di minima emissione;
- 22) gli effluenti provenienti dai forni fusori potranno essere inviati ai camini di emergenza mantenendo la produzione inalterata per un massimo di 15 giorni/anno per ogni elettrofiltro; le eventuali ulteriori fermate dei sistemi di abbattimento potranno essere effettuate esclusivamente a condizione che i forni fusori vengano mantenuti in fase di minima emissione. Tutte le fermate dovranno essere tempestivamente comunicate, a mezzo PEC, alla Città Metropolitana di Venezia – Settore Politiche Ambientali, al Dipartimento ARPAV di Venezia – Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Comune di Fossalta di Portogruaro;
- 23) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;
- 24) i punti di emissioni che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento.

#### **c) gestione delle acque e impianti idrici**

- 1) le acque degli scarichi recapitanti negli impianti di trattamento della ditta La Vecchia s.c.ar.l. devono rispettare i valori limite stabiliti nel contratto di servizi stipulato tra le due società;
- 2) le analisi delle acque prelevate dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, previste nell'Allegato 2, dovranno essere effettuate su un campione medio composito sulle tre ore, ad intervalli di tempo non superiori a 20'. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati ai registri di cui al p.to 4.3 lett. a).4 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.

#### **d) gestione dei rifiuti**

- 1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata.

#### **e) inquinamento acustico**

- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona V - area prevalentemente industriale e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Fossalta di Portogruaro;
- 2) dovrà essere garantita, almeno nel periodo notturno, la chiusura di portoni e finestre sul lato ovest dello stabilimento;

#### **4.4**

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

#### **5 (Autorizzazione a costruire)**

Di **autorizzare la costruzione dell'impianto** come da progetto approvato in Conferenza dei Servizi Decisoria del 19.12.2017 alle seguenti condizioni e prescrizioni:

##### **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ**

- a) Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore dei richiedenti e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando. Il Titolare del Permesso di Costruire deve osservare il rispetto delle seguenti norme:
  - D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;
  - Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
  - Legge 5 marzo 1990, n. 46 e come modificato dal D.M. 22.01.2008, n. 37 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
  - Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n.236;
  - D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere di lavoro (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco) e successiva Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativo D.P.C.M. 14 novembre 1997 sulle "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e D.P.C.M. 5 dicembre 1997 sulle "determinazioni dei requisiti passivi degli edifici";
  - Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale aggiornato e vigente (approvato con delibera di C.C. n. 39 del 23.09.2014): L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di classificazione Acustica, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio: a) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare; b) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è: - in zone di classe I e II: 55 dBA; - in zona di classe III e IV: 65 dBA; in zona di classe V e VI: 70 dBA. Tale limite si

intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dBA a finestre chiuse. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive. Può essere concessa deroga ai limiti e agli orari sopra indicati, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto.

- D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- b) Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:
  - i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
  - prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata la richiesta al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre i punti di immissione degli scarichi nella fognatura ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.
- c) Il presente atto va conservato, assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione delle persone incaricate ai controlli della costruzione, che devono avere sempre libero accesso al luogo dei lavori.
- d) Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, e nell'art. 53 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nelle medesime e di quanto disposto con l'ordinanza n. 3274 del PCM del 20.03.2003 ed in particolare a provvedere al suo deposito presso l'Ufficio Edilizia Privata del Comune, come previsto dalla L.R. 11/01, prima dell'inizio dei lavori.
- e) L'inizio dei lavori rimarrà altresì condizionato:
  1. alla presentazione della documentazione prevista dalla legge n. 10 del 9/1/1991, come modificata dal D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 e D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
  2. alla presentazione della documentazione prevista dall'art.90 comma 9 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, in particolare la trasmissione del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente al certificato di iscrizione alla CCIAA, al D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) dell'impresa, alla dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, alla dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche nel caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
- f) In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un cartellone delle dimensioni minime di m. 1,00x0,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi del permesso a costruire, il Direttore dei Lavori specificando se trattasi di opera in economia, l'Assuntore dei Lavori specificando se trattasi di lavori in economia, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori.
- g) Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.
- h) L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a impianto autorizzato.
- i) Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.
- j) I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data della presente determinazione, resa efficace dall'approvazione della variante urbanistica ed ultimati entro tre anni dal loro inizio. Ove necessario, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, deve essere presentata la domanda di rilascio del certificato di agibilità dei cui all'art. 25 del D.P.R. 380/2001.

- k) L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga per quanto previsto all'art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2001.

## **6 (Verifiche di ottemperanza)**

Ai sensi dell'art. 28 del DLgs 152/06, per le prescrizioni di cui al punto 1 del presente provvedimento sono stabilite le seguenti ulteriori modalità.

### ***Prescrizione 1-2.***

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM;

Ente Vigilante: Città metropolitana di Venezia (Comitato V.I.A.)

Enti coinvolti: Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia

### ***Prescrizione 1-3.***

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM, fase di esercizio;

Ente Vigilante: Città metropolitana di Venezia (Comitato VIA)

*Enti coinvolti: Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia*

### ***Prescrizione 1-4.***

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM, fase di cantiere;

Ente Vigilante: Città metropolitana di Venezia

*Enti coinvolti: Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia*

*Modalità: relazione descrittiva indicante modalità di attuazione e foto*

### ***Prescrizione 1-5.***

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM, fase di cantiere;

Ente Vigilante: Città metropolitana di Venezia

*Enti coinvolti: Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia*

### ***Prescrizione 1-6.***

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM, fase di cantiere;

Ente Vigilante: Città metropolitana di Venezia

*Enti coinvolti: Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia*

*Modalità: relazione descrittiva e foto*

### ***Prescrizione 1-7.***

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM, fase di cantiere;

Ente Vigilante: Città metropolitana di Venezia

*Enti coinvolti: Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia*

*Modalità: relazione descrittiva indicante modalità di attuazione e foto*

### ***Prescrizione 1-9.***

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM, fase di cantiere; POST OPERAM, fase di esercizio;

Ente Vigilante: Città metropolitana di Venezia (Comitato VIA)

*Enti coinvolti: Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia*

### ***Prescrizione 1-10.***

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM; POST OPERAM, fase di esercizio, e comunque secondo cronoprogramma di cui alla prescrizione 1.12;

Ente Vigilante: Città metropolitana di Venezia

*Enti coinvolti: Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia*

#### **Prescrizione 1-11.**

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM, fase di esercizio e comunque secondo cronoprogramma di cui alla prescrizione 1.12;

Ente Vigilante: Città metropolitana di Venezia

*Enti coinvolti: Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia*

#### **7**

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'approvazione della variante al Piano degli Interventi richiamato in premessa da parte del Consiglio Comunale.

#### **8**

Il presente provvedimento sostituisce esclusivamente le autorizzazioni di cui all'All. IX della Parte II del DLgs. 152/06, nonché quelle del Comune di Fossalta di Portogruaro espressamente richiamate.

In ogni caso le prescrizioni di altri soggetti titolari di autorizzazioni, nullaosta, pareri assenti comunque denominati non espressamente inclusi nel presente parere (a titolo di esempio dei VVF in materia di prevenzione incendi, delle AULSS in materia di ambienti di lavoro e di agibilità dell'opera e del Genio Civile in materia di prelievo idrico).

#### **9**

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.:

- la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
- il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

#### **10**

Il presente permesso viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi.

#### **11**

Il termine della conclusione del procedimento fissato secondo legge alla data del 31.03.2018 al netto delle sospensioni previste per legge, risulta rispettato.

#### **12**

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB della città metropolitana di Venezia del presente provvedimento unico regionale.

#### **13**

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Zignago Vetro S.p.A. e trasmesso al Comune di Fossalta di Portogruaro, alla Regione del Veneto Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale e al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, ULSS 4 Veneto Orientale, Corpo nazionale dei VVF – Comando Provinciale di VVF Venezia, genio Civile regionale.

#### **14**

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo [www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it](http://www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it).

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente